



STATUTO

Associazione “Circolo Universitario Genovese APS”

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione “**Circolo Universitario Genovese APS**” (art. 35 comma 5 del Codice del Terzo Settore), in appresso “**Circolo**”, è una libera associazione nata per iniziativa e volontà di alcuni Dipendenti dell'Università degli Studi di Genova ed è disciplinata dal presente Statuto.
2. Il Circolo si è costituito a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e si riconosce nei dettami del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, e nel seguito solo CTS) e successive modifiche.
3. Il Circolo ha sede legale e amministrativa in Genova, C.so Europa 94/1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, può essere approvata con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successivamente deve essere comunicata agli uffici competenti.
4. La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

1. Il Circolo è una Associazione senza scopo di lucro, apolitica ed apartitica e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale (art. 4 del CTS), mediante lo svolgimento a favore dei propri associati di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del CTS, alle lettere:
 - I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Il Circolo, nel perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, nonché per creare momenti di socializzazione e di aggregazione, si struttura, nelle modalità previste dal Regolamento Generale, in Sezioni, ciascuna con proprie specifiche attività. Pertanto intende organizzare e realizzare:
 - incontri in sede e all'aperto per attività fotografiche comprensive di corsi di apprendimento e perfezionamento delle varie tecniche e metodologie (sez. Fotografia);
 - incontri e riunioni per giochi da tavolo e di abilità, prevedendo anche corsi di apprendimento e approfondimento (Sez. Bridge);
 - prove ed esibizioni di canto corale dirette da maestri diplomati con la partecipazione ad eventi e spettacoli locali e nazionali (Sez. Coro);
 - incontri e lezioni di teoria e pratica in ambito culinario ed enologico, con la realizzazione pratica di ricette tematiche (Sez. Gusti e Sapori);

- gite e soggiorni in luoghi caratteristici e città d'arte comprensivi di visite a mostre e musei (Sez. Turismo);
 - gite escursionistiche ricche di aspetti naturalistici e culturali in ambito locale, nazionale e internazionale (Sez. Escursionismo);
 - allenamenti ed incontri collettivi con cadenza plurisettimanale e partecipazione a gare e tornei in ambito locale e nazionale (Sez. Sci, Pallavolo, Podismo, Calcio, Tennis, Ciclismo) con particolare attenzione alle competizioni organizzate dall'Associazione Nazionale dei Circoli Universitari (ANCIU);
 - ogni altra iniziativa che sia in linea con le proprie finalità ed attività di interesse generale perseguite, in sintonia con le normative di riferimento.
3. Il Circolo potrà, altresì, svolgere attività diverse (art. 6 CTS) a condizione che siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale secondo i criteri ed i limiti individuati con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di dettaglio di tali attività, secondo le modalità e nei limiti che saranno previsti, viene demandata al Consiglio Direttivo.
 4. Nello svolgimento delle sue attività complessive, il Circolo potrà, inoltre:
 - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di specifiche attività, nel contesto delle proprie finalità;
 - porre in essere, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge ad essa applicabili e finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, spacci di materiale sportivo e di rappresentanza, comprese operazioni di merchandising ed ogni altra attività che non sia ad essa vietata.
 5. Il Circolo potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, altresì, porre in essere ogni altra tipologia di raccolta fondi prevista dalle vigenti disposizioni di legge e nei limiti dalle stesse indicati.
 6. Per le finalità sopra indicate il Circolo si avvale, anche attraverso specifiche convenzioni, di servizi e strutture dell'Ateneo e potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti nazionali di secondo livello che possano favorirne il conseguimento dei propri obiettivi.
 7. Il Circolo svolge ogni attività ispirandosi ai principi di trasparenza e democraticità, tutelando sempre la propria piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra Associazione.

Art. 3 Svolgimento dell'attività e volontari

1. Il Circolo è un organismo unitario e autonomo che persegue i propri fini senza discriminazioni e garantendo, in particolare, le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività il Circolo valorizza gli atteggiamenti e i comportamenti attivi degli associati volti a dare un contenuto sociale al tempo libero, al fine di determinare le migliori condizioni per una più elevata qualità della vita.
3. Il Circolo si avvale in modo prevalente delle prestazioni rese da volontari associati, debitamente annotati nel Registro dei volontari.
4. Il volontario non può essere retribuito in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Regolamento Generale; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o

associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario il Socio che solo occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. Per i volontari è prevista apposita tutela assicurativa per infortunio, malattia e responsabilità civile.
7. Fatto salvo quanto previsto al precedente co. 5, quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità, il Circolo può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri Soci. In tale ultimo caso le ipotesi sono espressamente previste e regolate dal Regolamento Generale ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Soci

1. Possono esse Soci del Circolo, senza discriminazione alcuna, tutti i dipendenti, in servizio e in quiescenza, dell'Università degli Studi di Genova, i loro familiari conviventi, gli studenti, i titolari di borsa di studio post laurea (dottorandi, titolari di assegno di ricerca, specializzandi, borsisti) e chiunque, aderendo alle finalità istituzionali della stessa e condividendo lo spirito e gli ideali, intenda collaborare al loro raggiungimento ed accetti le regole adottate attraverso lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali.
2. È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
3. Il Socio acquista il diritto di voto a partire dalla sua iscrizione nel Libro degli associati.
4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.
5. La domanda di adesione, debitamente compilata secondo la modulistica approvata dal Consiglio Direttivo, deve pervenire al Circolo, unitamente all'attestazione del pagamento della quota sociale, che potrà essere inferiore per i minori di età secondo la determinazione che ne farà il Consiglio direttivo. Il Circolo consegna al Socio la tessera sociale, nominativa e di utilizzo strettamente personale.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare il compito di valutare ed accettare le domande di adesione di cui al precedente comma ad altra/e persona/e che individuerà con apposita delibera.
8. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione e alla regolarizzazione della loro posizione, come stabilito dalle procedure contenute nel Regolamento Generale.
9. L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo e si intende rinnovata annualmente con il versamento della quota annuale. La domanda di dimissioni dal Circolo deve essere presentata per iscritto.
10. Qualora il Socio scelga di partecipare ad attività organizzate da Sezioni del Circolo per le quali la normativa vigente preveda il possesso di certificato medico-sportivo o certificato medico-sportivo agonistico, lo stesso è tenuto a presentare idonea documentazione in corso di validità e a rinnovarla per tempo in caso di scadenza, pena l'impossibilità a partecipare alle suddette attività.
11. Per particolari meriti associativi e/o sportivi, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e con delibera assunta all'unanimità può conferire la qualifica di "membro Onorario" del Circolo. Il membro Onorario è esentato dal versamento della quota sociale e non acquista la qualifica di socio. Egli può rappresentare il Circolo in occasione di specifici eventi e prendere parte a talune attività associative.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti del Circolo. Sono pertanto previsti l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità

dell'Assemblea dei Soci ed i criteri della loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci.

2. In particolare, i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di:
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenni, il proprio voto in Assemblea;
 - accedere ai documenti e agli atti riguardanti il Circolo ed ai libri sociali secondo le modalità previste in apposita delibera del Consiglio o nel Regolamento;
 - frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dal Circolo, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dalle Sezioni a cui aderiscono;
 - esprimere il proprio voto ogni qual volta ciò sia previsto dal presente statuto o dal regolamento generale o sia esplicitamente richiesto dagli organi associativi;
3. Possono, altresì, partecipare alle attività del Circolo, i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo livello a cui il Circolo aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il Circolo.
4. Tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente Statuto e con le sole eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti.
5. È fatto obbligo ai Soci di:
 - osservare lo Statuto e i regolamenti interni;
 - rispettare le decisioni degli Organi del Circolo;
 - corrispondere la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità del Circolo;
 - contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità.
6. Le quote associative versate dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili. Nei casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale versata né alla divisione del patrimonio sociale.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dal Circolo dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate al Circolo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del Circolo.
2. Il Consiglio Direttivo, assunta la relazione predisposta dai Probiviri, delibera l'esclusione a maggioranza assoluta dei suoi membri, per l'inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per gravi fatti a carico del Socio, per comportamenti contrastanti alle finalità del Circolo. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato.
3. Contro i suddetti provvedimenti il Socio interessato può presentare ricorso scritto entro 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, all'Assemblea per il riesame del caso.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Circolo:
 - a. l'Assemblea degli Soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. la Giunta esecutiva;
 - d. il Presidente ed il vice-Presidente;
 - e. il Collegio dei sindaci;
 - f. l'Organo di controllo e quello di revisione, se nominati o previsti per legge
 - g. il Collegio dei Probiviri;

2. L'espletamento delle cariche di cui sopra è prestato a titolo gratuito.
3. L'assunzione di cariche presso il Circolo non è consentita da parte di coloro che espletino attività che si pongano in conflitto, anche potenziale, con gli interessi del Circolo.
4. Non può assumere cariche presso il Circolo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 C.C.).
5. È prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Tutte le cariche sono elettive.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i Soci, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre o cinque associati, secondo i limiti previsti dall'art. 24 comma 3 del CTS.
3. Ai sensi dell'art. 2372 del C.C, non può essere conferita delega ad un membro degli organi amministrativi o di controllo.
4. L'Assemblea è convocata per:
 - nominare e revocare il Consiglio direttivo;
 - nominare e revocare l'Organo di Controllo e quello di revisione legale dei conti ove presenti;
 - deliberare in merito al ricorso eventualmente presentato dall'associato escluso, ai sensi del co. 3 dell'art. 6;
 - discutere ed approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare, in seconda istanza, sull'esclusione dei Soci e la non ammissione dell'aspirante Socio;
 - discutere sulle questioni inerenti ad irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci;
 - deliberare in merito alle modifiche di Statuto;
 - eleggere i componenti del collegio dei Proviviri;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare in merito ad ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

Art. 9 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 dei Soci.
2. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo, anche telematico, atto a dare prova dell'avvenuta ricezione e con avviso presso i locali del Circolo o sul proprio sito internet.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'assemblea in prima e in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno. La prima e la seconda convocazione non potranno avvenire nel medesimo giorno. Sono ammesse le deleghe ai sensi del co. 2 dell'art. 8.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

5. In prime e seconda convocazione le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
6. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, le operazioni straordinarie e lo scioglimento del Circolo l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/4 dei Soci. In entrambi i casi le deliberazioni sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
8. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la segreteria del Circolo almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea, affinché ne possano prendere visione tutti i Soci.
9. L'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, scelti possibilmente tra i Soci che non rivestono cariche sociali.
10. L'Assemblea può riunirsi anche con modalità telematiche, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
11. Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci, saranno pubblicizzate sul sito web e/o tramite affissione nei locali del Circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell'assemblea.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione del Circolo. Esso si rinnova ogni 3 (tre) esercizi, dal 1° novembre al 31 ottobre del terzo anno successivo alla nomina, salvo i casi di scioglimento anticipato.
2. Esso è costituito da un minimo di 9 (nove) a massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i Soci a norma del Regolamento. I Consiglieri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla sua nomina, provvede a richiedere l'iscrizione dei nominativi dei componenti dello stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova nominato dal Rettore.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e per conoscenza ai membri del Collegio sindacale e dell'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, ove nominati, con qualsiasi mezzo anche telematico atto a dare prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, con le medesime modalità di cui sopra, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, con richiesta scritta, possono far inserire all'ordine del giorno, specifici argomenti.
6. Le sedute del Consiglio sono valide quando ad esse partecipano la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio è approvata, di norma, nella seduta successiva.

8. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificare la propria assenza, a 3 sedute consecutive, possono decadere dalla carica. La proposta di decadenza viene avanzata dallo stesso Consiglio Direttivo e dichiarata dal Collegio dei Probiviri.
9. Un membro del Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario viene sostituito, ove possibile, dal primo dei non eletti. In assenza di nominativi si procede alla sua sostituzione in occasione della prima Assemblea utile. Ove venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente o in sua assenza il Consigliere più anziano, provvede a convocare l'Assemblea nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell'individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Circolo e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
3. In particolare, senza che ciò costituisca limitazione alcuna, il Consiglio Direttivo:
 - a) nomina al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente e componenti della Giunta esecutiva
 - b) nomina i componenti del Collegio dei sindaci;
 - c) predispone i regolamenti interni e promuove le iniziative ed attività del Circolo;
 - d) delibera lo stato presuntivo di spesa per l'esercizio finanziario autorizzando le entrate e le uscite nei limiti stabiliti dai diversi capitoli del Bilancio di previsione, nonché le eventuali successive variazioni in corso d'anno;
 - e) delibera il rendiconto economico-finanziario consuntivo da inviare all'esame del Collegio dei sindaci;
 - f) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, udito in merito il parere del Collegio dei Probiviri;
 - g) delibera annualmente sull'ammontare della quota associativa;
 - h) ratifica le elezioni dei responsabili ed i regolamenti delle Sezioni;
 - i) delibera gli impegni di spesa proposti dal Presidente e determina i limiti di importo entro i quali lo stesso può assumere autonomamente impegni di spesa, salvo l'obbligo di successiva ratifica in Consiglio;
 - j) ripartisce fra i consiglieri la responsabilità di relazionare al Consiglio su vari settori di attività;
 - k) attiva nuove Sezioni del Circolo sulla base di istanze ricevute e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale e chiude le Sezioni del Circolo qualora ne ricorrano i presupposti
 - l) compie ogni altra iniziativa o decisione ad esso assegnata dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 12 – Presidente, Vice-Presidente e Segretario

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario. Tutti i suddetti incarichi possono essere rinnovati
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo e la firma sociale; rappresenta il Circolo di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio.
3. Al Presidente spettano, inoltre, i seguenti compiti:
 - sovrintendere ed essere organo di impulso nella gestione del Circolo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere le riunioni della Giunta esecutiva;

- curare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - mantenere le relazioni con enti, istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative del Circolo;
 - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali e alla tutela dell'andamento etico-morale ed economico del Circolo;
 - curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario
 - assumere, in caso di urgenza, specifiche decisioni anche affidate al Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso non appena possibile.
4. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di assenza, decadenza, dimissioni o di impedimento dello stesso.
 5. Il Segretario oltre alle funzioni amministrative svolge funzioni di Segretario Verbalizzante del Consiglio Direttivo, cura la corretta stesura e conservazione degli atti e gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione al Socio che lo richieda, secondo quanto previsto dal Regolamento generale.

Art. 13 – La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Segretario e da due membri eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. La Giunta Esecutiva coordina l'organizzazione e l'attività del Circolo, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo e la preparazione degli atti del medesimo.
3. In conformità ad eventuale delega espressa del Consiglio Direttivo, può curare il completamento istruttorio dei provvedimenti ed attuarli direttamente, attenendosi alle direttive espresse dal medesimo.

Art. 14 – Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da tre Sindaci eletti dal Consiglio Direttivo tra i Soci. Al loro interno verrà eletto un Presidente.
2. Esso si riunisce almeno una volta all'anno per la verifica della documentazione delle spese ed entrate e/o della contabilità e della aderenza del rendiconto alla documentazione delle spese effettuate e delle entrate riscosse e/o alle scritture contabili e ne dovrà riferire all'Assemblea ordinaria dei Soci.
3. I Sindaci hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15 – L'Organo di Controllo e di revisione

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31, co. 1, l'Organo di controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 30, co. 5 del CTS, il Circolo deve nominare un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS.

Art. 16 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni ed è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci ad esclusione dei componenti il Consiglio direttivo.
2. Esso esplica le seguenti funzioni:
 - opera come amichevole compositore per dirimere eventuali controversie tra i Soci ed il Consiglio o singoli consiglieri e tra i Soci stessi;
 - esprime parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
 - dichiara la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 17 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta con maggioranza di due terzi dei presenti e deve avere la qualità di Socio. Qualora il Tesoriere in carica rassegni le dimissioni oppure decada dalla posizione di Socio, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del tesoriere nella prima riunione utile.
2. Il Tesoriere tiene la documentazione delle spese ed entrate e/o della contabilità del Circolo, redige il rendiconto economico-finanziario e i bilanci di previsione e consuntivi del Circolo.
3. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio, esprimendo pareri e consigli, su invito del Presidente, fatto salvo che non sia egli stesso un Consigliere.

Art. 18 – Patrimonio e entrate

1. Il Patrimonio del Circolo è costituito:
 - dai beni immobili acquistati dal Circolo;
 - dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
 - da ogni altro bene che pervenga al Circolo a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
 - dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il Circolo finanzia le proprie attività con:
 - le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
 - le quote associative e i contributi degli associati;
 - le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati al Circolo per il raggiungimento del suo scopo;
 - le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
 - i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
 - fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del CTS e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 – Esercizio finanziario, bilancio e divieto di ripartizione

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo di esercizio, corredato dal visto e dalla relazione del collegio Sindacale e lo sottopone, entro 31 maggio di ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio è redatto, insieme alla relazione di missione, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 comma 1 e 2 del CTS. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.
4. La documentazione deve essere depositata presso la sede del Circolo entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato
5. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del CTS.

Art. 20 – Scioglimento del Circolo

1. Lo scioglimento del Circolo su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 9, co. 6.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, uno o più liquidatori. I beni del Circolo che residuano dopo eseguita la liquidazione, dovranno essere devoluti ad altro Ente del Terzo Settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, co. 1 del CTS ovvero in caso di parere contrario del Registro Unico o di mancanza di indicazioni da parte dell'Assemblea alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del CTS e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Art.22 – Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro di Genova.

Art. 23 - Norma finale

1. Il presente Statuto, dopo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno **26 ottobre 2020**